



**XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2023**

Delibera n. 128

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 13.55 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, Isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

GENNARO	OLIVIERO	Presidente
LOREDANA	RAIA	Vicepresidente
VALERIA	CIARAMBINO	Vicepresidente
ANDREA	VOLPE	Consigliere Questore
MASSIMO	GRIMALDI	Consigliere Questore
FULVIO	FREZZA	Consigliere Segretario
ALFONSO	PISCITELLI	Consigliere Segretario

OGGETTO: Proposta al Consiglio regionale di riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.47, co.3, lett. a) l.r. 30 aprile 2002, n.7, e ss. mm. ii. ed art.73 D.Lgs. n.118/2011, sentenza esecutiva Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 5573/2022 pubblicata il 09/11/2022.

Assenti: //////////

Presiede: Gennaro Oliviero

Assiste il Segretario Generale Mario Vasco

Relatore: Questore Massimo Grimaldi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.D. Gestione del Personale, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità contabile resa dal Dirigente della U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica;

PREMESSO CHE

- a. l'art.73 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 stabilisce che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- b. il predetto art.73 dispone, altresì, che *“Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”*;
- c. l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania nella seduta del 19.01.2023 con deliberazione n. 127 ha approvato il *“Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025”*;
- d. con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, del 25.03.2022, n.70 (pubblicato sulla *homepage* del Consiglio regionale il 05 aprile 2022), è stato approvato il *“Disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio”*;
- e. conformemente alle direttive impartite con la su richiamata deliberazione, ai fini della redazione del presente atto, l'Amministrazione del Consiglio regionale ha proceduto alla rilevazione dei debiti fuori Bilancio derivanti da sentenze esecutive;

PRESO ATTO CHE

- a. con ricorso n. R.G. 3913/2021 il dirigente dott. Enrico Gallipoli adiva il Tribunale di NAPOLI - sez. Lavoro - richiedendo il risarcimento dei danni da perdita di chance lavorativa per aver partecipato alla procedura di interpello per l'affidamento degli incarichi dirigenziali vacanti per determinate unità dirigenziali, di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 4.11.2020,e, avendo fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, aveva ottenuto in assegnazione, con delibera n. 10 del 28.12.2020 e con decreto n. 44 del 30.12.2020, l'Unità Dirigenziale denominata *“Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza ai Gruppi consiliari e Status dei Consiglieri”*, per la quale non aveva manifestato interesse; inoltre, con delibera n. 16 del 14.01.2021, l'Ufficio di Presidenza conferiva l'incarico dirigenziale ad interim della U.D. I Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle Commissioni ordinarie ad altro dirigente, U.D. per la quale l'istante aveva espresso interesse;
- b. in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, con sentenza n. 5573/2022 pubblicata il 09/11/2022- trasmessa dall'Avvocatura della Giunta regionale della Campania con nota prot. 0020525 del 29.11.2022 e acquisita agli atti della UD Gestione del Personale a seguito della trasmissione a cura della UD Affari Legali con nota Prot. n. 0021159/i del 06/12/2022 - condannava la Regione Campania al pagamento dell'importo di € 13.667,71, oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo ed al rimborso delle spese di lite in complessivi € 3.842,00, di cui € 259,00 per esborsi, oltre CPA, IVA e spese forfetarie come per legge;

RILEVATO CHE

- a. con nota acquisita al prot. del Consiglio regionale n. 0020525 del 29.11.2022 e trasmessa dalla UD Affari Legali con nota Prot. n. 0021159/i del 06/12/2022, l'Avvocatura regionale trasmetteva al Consiglio regionale la Sentenza n. 5573/2022 pubblicata il 09/11/2022 riguardante il pagamento al dirigente dott. Enrico Gallipoli delle somme spettanti oggetto di condanna quantificando la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un ulteriore

sviluppo o progressione nelle competenze professionali già acquisite, ma considerando la circostanza che il ricorrente è già attributario di analogo incarico presso Unità Dirigenziale avente le medesime competenze ed attribuzioni di quella per cui è ricorso.

b. con nota prot. n. 0021220/i del 07/12/2022 si nominava il Responsabile del Procedimento;

ATTESO CHE il Responsabile del procedimento, per le vie brevi, chiedeva all'Avvocato Enrico Soprano di trasmettere pro forma di fattura per il pagamento delle spese legali come liquidate in sentenza, ricevendo riscontro dal suddetto Avvocato che quantificava le spese di lite per un totale complessivo da liquidare pari a € 5.487,03;

ATTESA la necessità di ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria per detto provvedimento esecutivo onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, pur riservandosi, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento del gravame proposto, l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

CONSIDERATO altresì, che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione, ferma restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

PRESO ATTO

dell'esito dell'istruttoria, rappresentata nella allegata Relazione corredata della Scheda di rilevazione di partita debitoria, redatta dal responsabile del procedimento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO

- a. che il debito fuori bilancio in questione deriva da una Sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 5573/2022 pubblicata il 09/11/2022;
- b. che il debito di cui trattasi risulta dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata alla presente;
- c. che per la somma di cui alla Sentenza n.5573/2022, per un totale di € 19.403,75 complessivi, occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio Regionale;
- d. di dover dare atto che la spesa prevista trova sufficiente copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023 sul capitolo 6212 “Spese per risarcimento danni” per l'importo di € 13.916,72 nell'ambito della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, macroaggregato 110, e sul capitolo 6211 “Spese legali per contenzioso” per l'importo di € 5.487,03 nell'ambito della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, macro aggregato 103;

RITENUTO DI

- a. dover demandare all'U.D. Gestione del Personale il successivo atto di impegno e liquidazione;
- b. dover subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011 che stabilisce che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. dover prendere atto che il predetto articolo dispone altresì che “*Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la*

Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”;

VISTI

- il D.lgs. n. 118/2011 e *ss.mm.ii.*;
- L. 241/1990 e *ss.mm.ii.*;
- la Deliberazione del 19 gennaio 2023, n. 127 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale del consiglio regionale per il triennio 2023-2025;
- la Deliberazione del 25 marzo 2022, n.70 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania;
- la Sentenza n.5573 del 9 novembre 2022 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro;

a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, e con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

1. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.73, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/ 2011, il riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi € 19.403,75, per riconoscimento parziale di perdita di chance e spese legali, derivanti dalla Sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 5573/2022, di cui € 13.916,72 lordi in favore del dirigente dott. Enrico Gallipoli ed € 5.487,03 totali, in favore dell’Avvocato antistatario Enrico Soprano;
2. di dover dare atto che la spesa prevista trova sufficiente copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023 sul capitolo 6212 “Spese per risarcimento danni” per l’importo di € 13.916,72 nell’ambito della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, macroaggregato 110, e sul capitolo 6211 “Spese legali per contenzioso” per l’importo di € 5.487,03 nell’ambito della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, macro aggregato 103;
3. di allegare la Relazione redatta dal Funzionario Responsabile del Procedimento con la relativa Scheda di rilevazione della partita debitoria, riguardante il debito fuori bilancio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di demandare al Questore alle Finanze la predisposizione della proposta di legge da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;
5. di subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. n.118 del 2011 che stabilisce che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro da sentenze esecutive;
6. di prendere atto che il predetto articolo dispone altresì che “*Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”;*

7. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Dirigente della U.D. Gestione del Personale e della U.D. Bilancio per la predisposizione di tutti gli atti di competenza necessari all'attuazione del presente provvedimento, già nelle more del riconoscimento di legittimità secondo le modalità previste dall'art. 73 del D. Lgs. del 23.06.2011, n.118.

Il Dirigente della U.D. Gestione del Personale
Lucia Sorrentino

Il Dirigente della U.D. BILANCIO
Maria Salerno

Il Direttore Generale
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Maria Salerno

Il Segretario Generale
Mario Vasco

Il Consigliere Segretario
Fulvio Frezza

Il Presidente
Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Unità Dirigenziale Gestione del Personale
Unità Operativa Stato Giuridico

RELAZIONE

**Allegata alla Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
concernente la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio
a seguito della Sentenza del Tribunale di Napoli n. 5573/2022 pubblicata il 09/11/2022**

RICHIAMATA la propria Relazione trasmessa con nota prot. n.1169 del 24 gennaio 2023;

RITENUTO provvedere nel merito, la sottoscritta Maria Rosaria Pugliese, in qualità di Responsabile del Procedimento Amministrativo, in servizio presso Unità Dirigenziale Gestione del Personale, per quanto di propria competenza;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 5573/2022, trasmessa dall'Avvocatura della Giunta regionale della Campania con nota prot. Prot. 0020525/e del 29/11/2022 e acquisita agli atti della UD Gestione del Personale a seguito della trasmissione a cura della UD Affari Legali con nota Prot. 0021159 del 6/12/2022;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 25 marzo 2022, n.70 (pubblicato sulla *homepage* del Consiglio regionale il 05.04.2022), con cui è stato approvato il "*Disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio*";

CONSIDERATO che la predetta Deliberazione nella parte I, punto n. 2 del Disciplinare prevede che il Responsabile del procedimento nominato debba fornire una dettagliata relazione in ordine alla vicenda fattuale, in modo da evidenziare, laddove esistenti, eventuali profili di responsabilità erariale di competenza della magistratura contabile.

Riferisce quanto segue:

Il tribunale di Napoli Sez. Lavoro con Sentenza n. 5573/2022 pubblicata in data 09/11/2022 ha accolto parzialmente la domanda del ricorrente e ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del dott. Enrico Gallipoli dell'importo di €. 13.667,71, oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo, per un importo complessivo di €. 13.916,72;



Ha, altresì, condannato l'Ente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi €. 3.842,00, di cui € 259,00 per esborsi, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv.to antistatario; da fattura proforma trasmessa dal legale del ricorrente, acquisita al Prot. 0021518 del 13.12.2022, risulta da liquidare per spese legali l'importo complessivo di € 5.487,03.

Su tali presupposti si è formato il debito di cui si chiede il riconoscimento pari a complessive €19.403,75, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive.

Alla presente Relazione si allega la **SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**:

Parte "A" - DESCRIZIONE DEL DEBITO – Sottoscritta dal Funzionario incaricato dell'istruttoria;

Parte "B" - PRESA D'ATTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA – Sottoscritta dal Dirigente UD Gestione del Personale.

Napoli, 13 febbraio 2023

La Responsabile del Procedimento

Maria Rosaria Pugliese



Consiglio Regionale della Campania

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Parte "A "

DESCRIZIONE DEL DEBITO

Allegata alla RELAZIONE, quale parte integrante e sostanziale, per la proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 5573/2022 del 09/11/2022

La sottoscritta Maria Rosaria Pugliese, in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso l'UD Gestione del Personale, per quanto di propria competenza:

ATTESTA

quanto segue:

Tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 5573/2022 del 09/11/2022

Generalità del Creditore:

1. dott. Enrico Gallipoli
2. Avv. Enrico Soprano (con attribuzione);

Oggetto della spesa:

Sentenza n. 5573/2022 del 09 novembre 2022 con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, condanna la Regione Campania al pagamento:

In favore del ricorrente al pagamento dell'importo di €. 13.667,71, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;



Consiglio Regionale della Campania

b) alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 3.842,00, di cui € 259,00 per esborsi, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv.to antistatario;

Ammontare del debito:

Dall'esame della sentenza e dalla documentazione acquisita dai creditori si evince che **il debito da riconoscere ammonta a complessivi €. 19.403,75 e risulta così costituito:**

1. Enrico Gallipoli

Sorta capitale € **13.667,71**

Interessi legali complessivi pari ad € **249,01** di cui € **24,34** a decorrere dal 09 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 ed € **224,67** dal 01.01.2023 al 30.04.2023

Totale € 13.916,72

Capitale: € 13.667,71

Data Iniziale: 09/11/2022

Data Finale: 30/04/2023

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal	Al	Capitale	Tasso	Giorni	Interessi
09/11/2022	31/12/2022	€ 13.667,71	1,25%	53	€ 24,34
01/01/2023	30/04/2023	€ 13.667,71	5,00%	120	€ 224,67

Totale colonna giorni: 173

Totale interessi legali: € 249,01

Capitale + interessi legali: € 13.916,72



Consiglio Regionale della Campania

2. Avv. Enrico Soprano

Spese legali

Onorari € 4.120,45

Spese imponibili € 0,00

€ 4.120,45

C.p.a. 4% € 164,82

Iva 22% € 942,76

Importo complessivo

€ 5.228,03

Ritenuta d'acconto 20%

€ 0,00

somme escluse Iva ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72

€ 259,00

Netto a pagare € 5.487,03

Sulla base degli elementi documentali disponibili ed in particolare sulla base di quanto desumibile

ATTESTA

- a) **motivo della inclusione del debito tra quelli fuori bilancio:** trattasi di esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro n. 5573/2022 di condanna al pagamento di somme di danaro a carico della Regione Campania, rientrante, pertanto, nella fattispecie prevista dall'art. 73, c.1, lett. a) del D.Lgs. 118 del 2011;
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione;**
- c) **che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;**

Sulla scorta di quanto attestato, **risulta necessario** procedere al **riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio**, per l'importo complessivo lordo di **€. 19.403,75** onde evitare **ulteriori aggravii di spesa a carico del Consiglio Regionale.**

Tanto ai sensi dell'art. 73, del D.Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca *con legge* la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive, precisando che il già citato articolo n. 73, dispone altresì che: "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori



Consiglio Regionale della Campania

bilancio di cui al comma 1, lettera a), **il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni** dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”.

Napoli, 13 febbraio 2023

La Responsabile del Procedimento

Maria Rosaria Pugliese

Soprano & Associati

Napoli, 12 dicembre 2022

Fattura proforma

Egr. Sig.
Gallipoli Enrico
Via Gianturco n. 21
80055 - PORTICI (NA)
C.F.: GLLNRC63P08F839L

Giudizio innanzi al Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro R.G. n. 3913/2021
Gallipoli Enrico c/ Regione Campania - Spese liquidate
in sentenza n. 5573/2022 poste a carico della Regione Campania

Onorari		€	4.120,45
Spese imponibili		€	<u>0,00</u>
			4.120,45
C.p.a.	4%	€	164,82
Iva	22%	€	<u>942,76</u>
Importo complessivo		€	5.228,03
Ritenuta d'acconto	20%	€	0,00
somme escluse Iva ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72		€	<u>259,00</u>
Netto a pagare		€	<u><u>5.487,03</u></u>

Ns. c/c per bonifico:

Soprano & Associati
CREDEM – Agenzia 15 - NA
IBAN IT 42C0303203406010000199541

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di trattazione scritta della causa in data 9/11/2022, disposta con provvedimento ritualmente comunicato alle parti costituite, e di deposito di note di trattazione, ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 3913/2021 R.G.

TRA

GALLIPOLI ENRICO, c.f. GLLNRC63P08F839L, rappresentato e difeso dall'avv. SOPRANO ENRICO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. DI LASCIO ALBA dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Salerno

RESISTENTE

NONCHE'

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Napoli presso la sede

RESISTENTE CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

1.- L'istante in epigrafe, con ricorso depositato il 9.3.21, deduce di essere dirigente della II U.D. Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle Commissioni Ordinarie, a far data dal 20.07.2018; di aver partecipato alla procedura di interpello per l'affidamento degli incarichi dirigenziali vacanti per determinate unità dirigenziali, di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 4.11.2020, facendo pervenire la propria manifestazione di interesse; di aver ottenuto in assegnazione, con delibera n. 10 del 28.12.2020 e con decreto n. 44 del 30.12.2020, l'Unità Dirigenziale denominata "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza ai Gruppi consiliari e Status dei Consiglieri", per la quale non aveva manifestato interesse; di contro, con delibera n. 16 del 14.01.2021, l'Ufficio di Presidenza conferiva l'incarico dirigenziale ad interim della U.D. I Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle Commissioni ordinarie alla dott.ssa Rosaria Conforti, U.D. per la quale l'istante aveva espresso interesse.

Ha richiesto, previa disapplicazione delle delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 10/2020 e 16/2021: "1. accertare e dichiarare il diritto del dott. Enrico Gallipoli ad essere assegnato alla I U.D. Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle commissioni ordinarie;

2. accertare e dichiarare la nullità del decreto n. 44 del 30.12.2020 con il quale il Presidente del Consiglio Regionale della Campania ha conferito l'incarico dirigenziale ad interim della U.D. Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri al dott. Gallipoli, stante l'incompatibilità del suddetto incarico dirigenziale con la carica di Dirigente sindacale della UIL – FPL;

3. in ogni caso, in via subordinata, condannare il Consiglio Regionale della Campania e/o la Regione Campania, in solido o chi di essi di ragione, al risarcimento dei danni da perdita di chance lavorativa subiti dal dott. Enrico Gallipoli per effetto della condotta inadempiente delle resistenti; danni che si quantificano in € 50.000,00, ovvero in quella diversa maggiore e/o minor somma che l'on.le Tribunale Vorrà liquidare, anche secondo equità"; vinte le spese di lite.



Alla base della domanda ha posto la illegittimità delle delibere impugnate per “assenza della doverosa esternazione delle motivazioni che hanno indotto il Consiglio Regionale ad assegnare l’incarico dirigenziale della U.D. I Studi Legislativi ed Affari Legislativi presso le Commissioni Consiliari ad altro dirigente” in quanto “difettano di ogni e qualsivoglia percorso argomentativo quanto alla doverosa valutazione comparativa dei curricula e delle esperienze professionali maturate dai singoli candidati, anche tenuto conto degli obiettivi e risultati conseguiti presso l’unità dirigenziale di appartenenza” per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs.vo 165/2001; al riguardo ha evidenziato come il disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti del Consiglio Regionale della Campania, approvato dall’Ufficio di Presidenza con delibera n. 229 del 30.04.2013, all’art. 5 ha previsto che il conferimento degli incarichi dirigenziali ha luogo a seguito di una valutazione complessiva sulla base dei criteri costituiti dalla natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire, del livello di complessità della struttura dirigenziale, delle valutazioni relative ai precedenti incarichi dirigenziali, rispetto ai programmi e ai risultati conseguiti, delle attitudini e delle capacità acquisite, del titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni in materia (*“ferma restando l’applicazione dei principi in materia di responsabile dirigenziale, il conferimento degli incarichi, in armonia con i principi di cui all’art. 19, commi 1 e 2, d.lgs.vo 165/201, ha luogo a seguito di una valutazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri: a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire; b) livello di complessità della struttura dirigenziale; c) valutazione relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale; rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti; e) esperienza maturata in incarichi dirigenziali, anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs.vo 165/2001, nonché quelle maturate in amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti l’incarico da conferire; f) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni in materia, coerenti con l’incarico da conseguire”*).

Ha eccepito altresì il vizio delle delibere de quibus in quanto, essendo in data 1.12.2020, dunque antecedentemente all’adozione delle delibere medesime, stato riconfermato dirigente della O.S. UIL – FPL per l’area separata della Dirigenza, l’incarico come conferito confliggerebbe con l’art. 53, comma 1 bis, del d.lgs.vo 165/2001, che prevede, testualmente, che “non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”. “Come chiarito dalla circolare n. 11/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la previsione legislativa testè richiamata introduce un impedimento, ovvero una condizione ostativa al conferimento di incarichi di direzione nelle amministrazioni con riferimento alla preposizione a strutture che gestiscono il personale, mirando a perseguire, in particolare, un’azione amministrativa imparziale e uno svolgimento della funzione dirigenziale, scevro da possibili condizionamenti mediante il ricorso a strumenti organizzativi formali”.

Al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere assegnato alla I U.D. Studi Legislativi e Assistenza Legislativa alle Commissioni consiliari, ha evidenziato che tale Unità Dirigenziale ha contenuto e funzioni in tutto e per tutto identiche a quelle della II U.D. Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle Commissioni consiliari, cui il ricorrente è preposto a far data dal 20.07.2018; ha riportato i propri titoli e le esperienze professionali maturate, da reputarsi prevalenti rispetto alla dott.ssa Rosaria Conforti, in possesso del Diploma di Laurea in Sociologia; ha chiesto di esser risarcito dei danni patrimoniali subiti per effetto della perdita di chance lavorativa, da liquidarsi come esposto in ricorso, in quanto, in base ai titoli ed alle esperienze riportate, con ragionevole probabilità, sarebbe stato destinatario dell’incarico di dirigente della I U.D. Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle commissioni ordinarie.

Si è costituita tardivamente la Regione che ha contestato la fondatezza della domanda per tutto quanto indicato nella propria memoria difensiva.



2.- Preliminarmente va rilevato come debba pronunciarsi sentenza dichiarativa della inammissibilità della domanda nei confronti del Consiglio Regionale della Campania, stante la sua carenza di legittimazione processuale.

Invero, mentre il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione, in base allo Statuto Regionale, è il Presidente della Giunta regionale che rappresenta la Regione, conformemente dell'art. 121, ultimo comma, della Costituzione. "Invero, a differenza dalle amministrazioni statali, che hanno strutture articolate in uffici a legittimazione separata, le regioni e le province sono entità giuridicamente unitarie, la cui rappresentanza è normalmente attribuita ad un solo organo, a prescindere dalle divisioni interne di competenza per l'emanazione di singoli atti (v. anche Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 1981, n. 417). Per cui, in mancanza di una disposizione dello statuto regionale o quanto meno delle sue norme di attuazione, che espressamente preveda una legittimazione processuale separata del consiglio regionale, l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile, di cui il consiglio stesso gode secondo le modalità definite dal relativo regolamento interno non è sufficiente per riconoscere al Consiglio stesso un'autonoma legittimazione processuale". (C.d.S. 2362/2009)

Nel merito, soccorre la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione civile, sez. lav., Cassazione civile, sez. lav., n. 6485 del 09/03/2021, secondo cui: "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere – ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso – le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico; nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro".

"Costituisce orientamento consolidato quello per cui "in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1 obbligano l'amministrazione (...) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (...) a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile" (Cass. 14 aprile 2008, n. 9814, cui hanno poi fatto seguito, in senso conforme, Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088, Cass. S.U., 23 settembre 2013, n. 21671 e, più di recente, Cass. 2 febbraio 2018, n. 2603).

D'altra parte, deve ritenersi che il requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, per essere soddisfatto necessita l'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati.

E' intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili.



D'altra parte, di fronte ad una motivazione mancante, carente o illegittima la domanda che sia impostata sul piano risarcitorio ha la sostanza del risarcimento da perdita di chance e i conseguenti apprezzamenti giudiziali devono essere rispettosi sia della pertinenza al datore di lavoro del merito delle scelte, sia del non trattarsi comunque di danno in re ipsa.

Pertanto, nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che procedersi apprezzando ex novo in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sè ipotetico.

Qualora la motivazione assunta dalla P.A. contenga invece almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a fondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A., l'apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro”.

Da una valutazione del contenuto delle due delibere ivi impugnate, si evince: che l'assegnazione ad interim delle due U.D. in discussione è avvenuta in entrambi i casi “*dopo ponderata valutazione tra tipologia dell'incarico e attitudini, capacità professionali, specifiche competenze e precedenti esperienze di direzione dei dirigenti interessati, come desumibili dai curricula incaricati e sentito, sulla base dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale il parere dei Direttori Generali*”; che l'assegnazione al dr. Gallipoli, già dirigente della II U.D. Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle Commissioni Ordinarie (cfr. Decreto a firma del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 21 del 16.07.2018), è avvenuta tenuto conto della inapplicabilità, alla U.D. al predetto assegnata, del divieto ex art. 53 comma 1 bis d.lgs. 165/01; che l'assegnazione alla dr.ssa Conforti della I U.D. Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle commissioni ordinarie è avvenuta qualificandola quale “già titolare della U.D. Studi Legislativi e Assistenza Legislativa alle Commissioni ordinarie”.

Richiesti specifici chiarimenti sul punto alle parti, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, unitamente alle note depositate il 3.5.22, è emerso che le competenze della I e II U.D. Studi Legislativi del Consiglio Regionale della Campania appaiono identiche, in quanto attengono ai medesimi compiti di attività di consulenza tecnico e giuridica, e, più in generale, di assistenza alle commissioni e alle sedute consiliari. Al riguardo possono richiamarsi la determina n. 108/2015, contenente il regolamento organizzativo dei processi operativi a supporto delle commissioni consiliari presso il Consiglio Regionale della Campania (doc.1 che si esibisce e deposita in uno alle presenti note), il cui art. 3, rubricato “unità dirigenziali”, ha previsto *unitariamente* le attività di competenza delle commissioni consiliari di cui all'art. 8, comma 3, nn. 2, 3, 4 del nuovo ordinamento del Consiglio Regionale; più precisamente, ha individuato n. 3 unità dirigenziali - per l'appunto U.D. – di cui 2 per le commissioni ordinarie consiliari ed 1 per le commissioni consiliari speciali.

Quanto agli incarichi ricoperti dal ricorrente e dalla dr.ssa Conforti all'epoca dell'interpello, il Decreto a firma del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 21 del 16.07.2018 (sub doc. 2 allegato alle note depositate il 3.5.22) ha ad oggetto l'affidamento, in favore del dott. Gallipoli, dell'incarico dirigenziale presso la II U.D. Studi legislativi ed assistenza legislativa alle commissioni ordinarie, unità dirigenziale analoga a quella per cui è ricorso, avendo analoghe competenze, mentre il Decreto a firma del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 17 del 16.07.2018 (sub doc. 3) ha ad oggetto l'affidamento, in favore della dott.ssa Maria Rosaria Conforti, dell'incarico presso la U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione, rispetto alla quale non emerge in giudizio la identità di oggetto e competenze. Peraltro, a questo punto la unica motivazione espressa in favore di una teorica prevalenza della Conforti appare anche errata, ed illegittima, in quanto la si qualifica “già titolare della U.D. Studi Legislativi e Assistenza Legislativa alle Commissioni ordinarie”,



laddove l'incarico alla stessa affidato era quello presso la U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione.

Ne consegue che, se l'assegnazione alla dr.ssa Conforti della "I U.D. Studi Legislativi ed Assistenza Legislativa alle commissioni ordinarie" è avvenuta qualificandola quale "già titolare della U.D. Studi Legislativi e Assistenza Legislativa alle Commissioni ordinarie", e tale titolarità, come sopra rilevato, non è corretta, il possesso della titolarità di incarico presso la "II U.D. Studi legislativi ed assistenza legislativa alle commissioni ordinarie", in capo al Gallipoli, costituisce titolo che consente di reputare che la sfera decisionale della P.A. avrebbe dovuto correttamente indirizzarsi verso una scelta dell'istante nell'attribuzione dell'incarico dirigenziale. Ciò in quanto, se il resistente ente regionale ha optato per ritenere rilevante il possesso di competenze afferenti la U.D. Studi Legislativi e Assistenza Legislativa alle Commissioni ordinarie nell'attribuzione dell'incarico de quo, l'essere il Gallipoli titolare di incarico presso una Unità Dirigenziale avente competenze identiche a quella da assegnarsi costituisce, da un lato, espressione della discrezionalità già espressa dall'Amministrazione, e, dall'altro, è indice che il Conforti aveva una significativa probabilità di essere prescelto, proprio perché l'iter logico già seguito dalla Regione si è espresso in quel senso.

A ciò va aggiunto inoltre che i titoli posseduti dal Gallipoli, in primis la Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita in data 25.07.1990, unitamente alle esperienze professionali da lui maturate, appaiono più conferenti, e dunque prevalenti, avuto riguardo alle competenze proprie della U.D. in contestazione - (si cfr. il predetto art. 3 della determina n. 108/2015 che rinvia alle "a) attività di consulenza tecnico giuridica e precedenti regolamentari alle Commissioni e/o ai loro componenti nelle materie di rispettiva competenza: assistenza legislativa alle Commissioni con particolare riferimento alla verifica della compatibilità costituzionale delle proposte e dei disegni di legge all'esame delle Commissioni, nonché della loro conformità e compatibilità con le disposizioni legislative vigenti; per tale attività le UD possono avvalersi del supporto dei titolari di AP assegnati, sia per l'esame che per il parere del provvedimento; b. attività a supporto e/o assistenza nel corso delle sedute di Commissione o dell'Ufficio di Presidenza della stessa: presenziano alle sedute delle Commissioni cui sovrintendono e del Consiglio qualora siano iscritti all'odg provvedimenti licenziati dalle Commissioni di riferimento; c. attività di programmazione e organizzazione alla conduzione delle sedute della Commissione cui sovrintendono e adempimenti connessi; d. attività di coordinamento fra tutte le Commissioni di competenza, disciplinandone le attività e fornendo indirizzi ai rispettivi titolari di PO, cui è demandata la gestione operativa; e. attività di verifica dei processi verbali delle sedute delle Commissioni redatti dai responsabili PO") - rispetto al titolo posseduto dalla dott.ssa Rosaria Conforti, Diploma di Laurea in Sociologia, ed alle di lei esperienze professionali; tanto più che la delibera di conferimento dell'incarico in contestazione ha evidenziato come l'incarico mirasse ad assicurare "adeguato supporto tecnico-legislativo".

Ciò posto in linea astratta, venendo alla domanda introdotta con il ricorso, va distinto il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buona andamento consacrati nell'art. 97 Cost.; *sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione (cfr. in termini Cassazione civile sez. lav., 10/11/2017, n. 26694, che richiama Cass. 23.9.2013 n.21700; Cass. 14.4.2015 n. 7495; Cass. 24.9.2015 n. 18972).*

Va pertanto disatteso il ricorso nei limiti di quanto richiesto in petitum sub 1).

Quanto al capo di domanda volto al risarcimento del danno subito per perdita di chance (capo sub 3), la perdita di chance lavorativa, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nella perdita di una possibilità attuale.



A fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione; e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito.

Nel caso di specie, avuto riguardo a quanto già in precedenza esposto, deve reputarsi che il Conforti avesse una più che significativa probabilità di essere prescelto, proprio perché l'iter logico già seguito dalla Regione si era espresso nel senso di attribuire l'incarico de quo alla dr. Conforti qualificandola quale "già titolare della U.D. Studi Legislativi e Assistenza Legislativa alle Commissioni ordinarie", titolarità non esistente in capo alla stessa, bensì, appunto, in capo al Conforti.

Ciò posto, va risarcito il danno, che non è meramente "probabile", ma "certo quanto all'an debeat per perché certo è l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro (quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e comunque secondo correttezza e buona fede), obbligazione che ha un contenuto patrimoniale. Il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa" (Cass. n.5119 del 2010).

Reputa il giudicante che, considerando, da un lato, l'esperienza professionale del ricorrente e le sue competenze specifiche in ambito giuridico, nonché il numero di incarichi a lui conferiti; dall'altro, che il dirigente non poteva essere certo del conferimento anche in caso di corretto adempimento degli obblighi contrattuali; infine, che l'attribuzione dell'incarico de quo è ad interim, e la sua remunerazione è pari a quella già ricevuta per l'altro incarico svolto ad interim; il danno subito può quantificarsi in via equitativa in un importo pari al 50% della differenza fra l'indennità di risultato per l'anno 2021 (€ 86.082,36) e l'indennità di risultato per l'anno 2020 (€ 58.746,94) - costituente l'incremento di retribuzione per il nuovo incarico ad interim - ovvero al 50% di € 27.335,42, dunque € 13.667,71. Così quantificando la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un ulteriore sviluppo o progressione nelle competenze professionali già acquisite, ma considerando la circostanza che il ricorrente è già attributario di analogo incarico presso Unità Dirigenziale avente le medesime competenze ed attribuzioni di quella per cui è ricorso.

La Regione va dunque condannata al pagamento dell'importo di cui innanzi, da maggiorarsi di interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.

Quanto al capo di domanda sub 2 del petitum, l'eccezione concernente l'illegittimità dell'incarico assegnato al ricorrente essendo in data 1.12.2020, dunque antecedentemente all'adozione delle delibere medesime, stato riconfermato dirigente della O.S. UIL – FPL per l'area separata della Dirigenza, essendo, pertanto l'incarico come conferito confliggente con l'art. 53, comma 1 bis, del d.lgs.vo 165/2001, entrambi le parti hanno richiamato la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 11 del 2010 in tema di applicazione dell'Art. 53, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

In tema di individuazione delle "strutture deputate alla gestione del personale", "la norma in esame pone il regime di vincolo in riferimento agli incarichi di direzione di "strutture *deputate* alla gestione del personale". Il termine "deputate" individua in modo chiaro la "missione", ossia la competenza specifica in materia di gestione "del" personale. Pertanto, la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione. Dunque, non è compresa nella previsione la preposizione ad uffici che, *tra le altre competenze*, svolgono *anche* l'attività di gestione del personale..... In sostanza, la prescrizione riguarda la preposizione alle strutture del personale, siano esse di livello generale o non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali, secondo le scelte e l'individuazione che ogni amministrazione effettuerà in base alle competenze attribuite dallo specifico ordinamento a ciascuna struttura. Nella valutazione, fra gli altri aspetti, saranno considerati anche il potere di rappresentanza



quale delegazione trattante per l'amministrazione attribuito all'ufficio ed il grado di discrezionalità insito nell'esercizio di ciascuna competenza. Al fine di un'applicazione quanto più oggettiva della norma, sarebbe opportuno che ciascuna amministrazione individuasse, per mezzo del regolamento di organizzazione o mediante altro atto ministeriale generale, le strutture per le quali sussiste il regime di limitazione in base alla norma. Ciò si rivela tanto più utile in quanto le nuove norme sul conferimento degli incarichi ai dirigenti, in osservanza ad un principio di trasparenza, prevedono che il conferimento dell'incarico sia preceduto dalla pubblicizzazione dei posti vacanti e dalla valutazione delle disponibilità dei candidati (art. 19, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009). L'individuazione a priori e in generale delle posizioni la cui copertura richiede la sussistenza di particolari requisiti contribuisce ad evitare che soggetti che non rispondono alle condizioni di legge possano manifestare all'amministrazione la propria disponibilità verso posti per i quali vige la preclusione.”

Per tali ragioni il ricorso è infondato in parte qua.

Le spese seguono la soccombenza della parte costituita, previa compensazione per 1/3, atteso il parziale accoglimento della domanda; si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla tariffa professionale forense vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda nei confronti del Consiglio Regionale della Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t.;
- accoglie la domanda in parte qua, e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento dell'importo di €. 13.667,71, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo;
- rigetta nel residuo;
- condanna la resistente Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.842,00, di cui €. 259,00 per esborsi, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 9.11.2022

Il Giudice
dott. Roberta Manzon



TRIBUNALE DI NAPOLI

Copia conforme all'originale della sentenza n. **5573/2022** pubblicata in data 9 novembre 2022 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. ENRICO SOPRANO, quale procuratore del Sig. ENRICO GALLIPOLI, con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-*bis* del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Esente da diritti di copia.

Napoli, 10 novembre 2022



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, 10 novembre 2022

IL CANCELLIERE

(firmato digitalmente da GIOVANNA GUARRACINO)

